

STATUTO FONDAZIONE ANTICO OSPEDALE SANTA MARIA DELLA SCALA

Art. 1 – Costituzione

È costituita la “Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala” (di seguito denominata anche “Fondazione”), con sede in Siena, Piazza Duomo numero 1.

La Fondazione, a partecipazione pubblica, è costituita secondo il modello della fondazione di partecipazione, nell'ambito della disciplina delle fondazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice civile e al D.P.R 10 febbraio 2000, n. 361. La Fondazione svolge la propria attività secondo le disposizioni del DLGS n. 42 del 22 gennaio 2004 recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e successive modificazioni” e del presente Statuto.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati. La Fondazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni disciplinato dal titolo II del Codice civile, non ha scopo di lucro, non può destinare o distribuire a nessuno, sotto qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque costituiti, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Fondazione è un ente di diritto privato in controllo pubblico ed è dotata di autonomia statutaria e gestionale.

Le sue finalità si esplicano in ambito regionale, nazionale e internazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea e di paesi stranieri, anche extracomunitari.

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo l'anticipato scioglimento a norma del presente Statuto.

L'attività dell'Ente è informata al principio di collaborazione con i Soci Sostenitori per la valorizzazione del patrimonio della Fondazione, nelle forme consultive.

È unico Socio Fondatore il Comune di Siena. Possono aderire alla Fondazione anche altri soggetti, pubblici e privati, secondo le modalità indicate nel presente Statuto.

Art. 2 – Scopo

La Fondazione, al fine di riaffermare e sviluppare un elevato standard di attività culturali e servizi in favore di tutta la collettività e dei residenti, si propone di svolgere in via esclusiva e principale, attraverso una gestione connotata da un esteso rapporto con il territorio, la massima valorizzazione, promozione, gestione e adeguamento, funzionale ed espositivo, del Complesso museale del Santa Maria della Scala e dei relativi beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, al fine di collocare il Complesso medesimo nel sistema di relazioni con le altre istituzioni locali, nazionali ed estere e nel ruolo di effettivo luogo di programmazione, fruizione, indirizzo e coordinamento delle attività artistico-culturali in tutte le sue espressioni.

La Fondazione promuove, produce e ospita attività culturali, artistiche e di ricerca, sviluppando relazioni e collaborazioni a livello nazionale e internazionale. Essa valorizza il Complesso del Santa Maria della Scala come luogo di relazione tra patrimonio storico e produzione culturale contemporanea, sostenendo anche la ricerca artistica e i linguaggi della creazione attuale.

Inoltre, tenuto conto delle disposizioni di cui alla Legge 1.10.2020 n. 133, con riferimento al patrimonio culturale e alla comunità patrimoniale, segnatamente all'articolo 2 della predetta normativa, la Fondazione nei suoi organi potrà valutare la richiesta di riconoscimento quale comunità patrimoniale al fine di accrescere il valore culturale sia della Fondazione stessa che di tutta la comunità senese.

La Fondazione persegue, altresì, la tutela dei beni culturali, nonché la diffusione della cultura e dell'arte anche, ma non solo, attraverso attività museale, espositiva, divulgativa, di ricerca, di elaborazione, di produzione, di comunicazione didattica e di formazione da svolgersi presso la propria sede, all'interno del Santa Maria della Scala e ovunque sarà ritenuto più opportuno, anche al di fuori del territorio italiano.

La Fondazione mira, inoltre, ad essere uno strumento di espressione e comunicazione dell'immagine di Siena nel mondo, al fine di costruire un'opportunità di sviluppo economico, sociale, civile e culturale per l'intero territorio senese. A tali fini, la Fondazione:

- persegue l'acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata conservazione e valorizzazione del Complesso museale Santa Maria della Scala e dei relativi beni culturali conferiti e rafforza la propria capacità di attivare risorse attraverso partnership pubbliche e private, in una logica di sostenibilità e sviluppo;
- integra le attività di gestione e valorizzazione del Complesso museale e dei relativi beni culturali di inestimabile valore con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla Fondazione,

incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione;

- migliora la fruizione delle attività museali e dei beni culturali acquisiti a qualsiasi titolo, garantendone nel contempo adeguata conservazione ed eventuale restauro;
- organizza, nei settori scientifici di competenza, mostre, eventi culturali, spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri e scambi culturali, nonché studi, ricerche, iniziative scientifico-culturali, attività didattiche e divulgative, produzioni, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubbliche o private del territorio, nazionali ed internazionali;
- promuove attività di ricerca e collaborazione con università e istituzioni scientifiche nonché con organi competenti per il turismo, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i destinatari dell'attività della Fondazione, gli organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e il pubblico tutto;
- promuove la crescita culturale della comunità locale allo scopo di contribuire allo sviluppo socio-economico del territorio;
- realizza un polo culturale, che amplifichi il suo raggio di azione alle altre realtà del territorio e sia di riferimento per azioni coordinate di sviluppo su base culturale;
- stimola e sostiene l'innovazione culturale e la creatività che abbiano anche attinenza con la storia e la tradizione dell'antico Ospedale, favorendo e facilitando il diritto alla cultura e la partecipazione di tutti i cittadini, promuovendo la crescita di una città creativa e interculturale;
- promuove la cultura, l'arte antica, l'arte moderna e ogni forma di arte contemporanea e i linguaggi ad essa collegati sostenendo la ricerca artistica e i linguaggi della creazione attuale;
- promuove la cultura e l'arte come strumento di benessere e di qualità della vita, di sostenibilità sociale | le ambientale, di orientamento professionale e di formazione continua; - ha il compito di rappresentare in Italia e all'estero un polo di eccellenza della creatività artistica, in continuità con la grande tradizione della città;
- ha il compito di potenziare il ruolo del Complesso Santa Maria della Scala nell'ambito del sistema museale nazionale e internazionale attraverso la sperimentazione di modelli di gestione innovativi, anche per la tutela dei beni culturali;
- facilita contatti e scambi tra patrimoni di conoscenza) competenza e talenti di città diverse, tra le quali la cultura e l'arte, in particolare, possono essere fattore di scambio reciproco, di comprensione, di divulgazione, di promozione, di tolleranza e di mediazione tra i conflitti culturali;
- promuove una programmazione culturale, coordinandola e finalizzandola alla realizzazione di reti nazionali e internazionali tra istituzioni e altri soggetti pubblici e privati;
- organizza eventi, iniziative, progetti e collaborazioni con altri enti e istituzioni che riconoscono il Santa Maria | della Scala come un luogo simbolo identitario;
- opera nell'ambito dell'accoglienza culturale.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività strumentali:

- predisposizione e attuazione del piano strategico di sviluppo culturale;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto con soggetti pubblici o privati, italiani ed esteri considerati utili o propedeutici al raggiungimento degli scopi della Fondazione, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, con garanzie reali e/o personali, la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato, l'acquisto in proprietà, in usufrutto, in uso o in diritto di superficie di immobili, mobili o altri beni anche di valore storico-artistico, ivi comprese le opere d'arte nella più ampia accezione, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei Pubblici Registri, con persone fisiche, singole o associate, e giuridiche, pubbliche o private; intervenire, su delega del proprietario dei beni mobili e immobili in concessione, con singoli interventi di manutenzione straordinaria e restauro in conformità con quanto stabilito dalla Convenzione fra il Comune, Socio Fondatore, e la Fondazione medesima;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, consorzi) organizzazioni pubbliche e private, nazionali, internazionali ed estere, già costituite o da costituire, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili a quelli della Fondazione medesima o, comunque, compatibili con quelli ad essi strumentali;
- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali o di persone, non assumendo tuttavia la posizione di socio illimitatamente responsabile, nonché partecipare a società del medesimo tipo; promuovere forme di cooperazione e scambio tra oggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;

- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali; erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica e alle altre attività organizzate dalla Fondazione;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali e senza che assumano carattere di prevalenza, attività di produzione, diffusione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, di new media, della multimedialità e degli audiovisivi in genere, sempre e comunque nei limiti delle leggi vigenti in materia;
- intraprendere tutte quelle iniziative necessarie all'implementazione e promozione della propria immagine in campo nazionale e internazionale; svolgere ogni altra attività idonea e/o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, comprese anche altre attività di tipo commerciale, esclusa ogni possibilità di distribuire utili e sempre nei limiti delle previsioni legislative applicabili tempo per tempo;
- svolgere attività di fundraising anche al fine di ulteriormente allargare la platea dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel perseguimento delle finalità di servizio pubblico e di utilità sociale legate alla valorizzazione del Complesso; integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei beni culturali inizialmente conferiti con quelle riguardanti ulteriori beni eventualmente conferiti successivamente dagli altri partecipanti alla Fondazione, incrementando nel territorio — di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità secondo principi di buona gestione; promuovere altresì la ricerca musicale e teatrale anche in funzione di promozione sociale e culturale; promuovere, sempre nell'ambito delle proprie finalità, forme di collaborazione con altre Fondazioni o Istituzioni italiane e straniere che operano nell'ambito artistico-culturale; la Fondazione nello svolgimento delle proprie attività si ispira ai principi di programmazione e sostenibilità degli interventi, di pubblicità degli atti e delle procedure, e adotta forme di controllo di gestione.

Art. 4 - Delegazioni ed uffici

La Fondazione potrà istituire e sopprimere delegazioni e uffici al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle sue finalità, attività di promozione, di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 5 - Fondo di dotazione

Il patrimonio indisponibile della Fondazione, o anche detto Fondo di dotazione, è costituito dai seguenti beni e diritti e precisamente:

- dalle risorse apportate dal Socio Fondatore;
- dal diritto di uso sui beni mobili e immobili e sulle opere artistiche facenti parte del Complesso museale Santa Maria della Scala concesso in convenzione dal Comune di Siena, quale unico Socio Fondatore;
- dai conferimenti di denaro, beni mobili e immobili predisposti successivamente dai Soci ed espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile;
- dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi altro titolo alla Fondazione ed espressamente destinati all'incremento del patrimonio indisponibile;
- dalle elargizioni, comprese donazioni e lasciti testamentari fatti da enti o da privati italiani o esteri con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione; dai contributi attribuiti al patrimonio della Fondazione da parte dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Toscana e di altri enti territoriali o di altri enti pubblici italiani o esteri. Il Fondo di dotazione è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere attività istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo.

Art. 6 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione rappresenta il patrimonio utilizzabile per l'attività corrente e la gestione della Fondazione. Il fondo di gestione della Fondazione costituito:

- da ogni eventuale provento, contributo, sovvenzione, donazione, elargizione, lascito testamentario, conferimento o lascito non destinati a incrementare il fondo di dotazione iniziale, ma destinati al sostentamento dell'ente per garantirne l'operatività;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dall'attività istituzionale, accessoria, strumentale e

- connessa della Fondazione medesima;
- dagli eventuali avanzi di gestione annuale non diversamente utilizzati;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dai contributi per il funzionamento e l'attività della Fondazione effettuati dal Socio Fondatore e dai Soci Sostenitori, ovvero da parte di soggetti terzi, che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione;
- da appositi fondi di gestione di entità non inferiore a quella di volta in volta deliberata dal Consiglio di Amministrazione, costituiti da persone fisiche o giuridiche e vincolati all'attuazione di uno specifico progetto e/o attività coerenti con il fine istituzionale della Fondazione, risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualunque fonte. Il fondo di gestione è impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione e per il raggiungimento dei propri scopi e non può essere in alcun modo distribuito al Socio Fondatore e ai Sostenitori nemmeno a seguito dello scioglimento della Fondazione medesima.

Art. 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 novembre di ogni anno l'Assemblea Generale approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Il bilancio preventivo deve essere accompagnato da una relazione programmatica redatta dal Consiglio di Amministrazione e da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. In ogni caso, il bilancio preventivo non vincola il Consiglio di Amministrazione alla preventiva ricerca e copertura delle risorse ivi previste. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea Generale approva il conto consuntivo dell'esercizio finanziario decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del conto consuntivo può avvenire nel maggior termine del 30 giugno. Il conto consuntivo deve essere accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione e da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. In ogni caso il bilancio preventivo e quello consuntivo saranno oggetto di preventiva trasmissione, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea fissata per l'approvazione, ai Soci partecipanti all'Assemblea. Gli eventuali avanzi della gestione annuale dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione maturate, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, ovvero per accrescere il Fondo di gestione di cui all'articolo 6 del presente Statuto. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione sono il Socio Fondatore e i Soci Sostenitori.

Art. 9 - Socio Fondatore

Il Socio Fondatore è il Comune di Siena, al quale spettano:

- nomine e revoche dei componenti del Consiglio di Amministrazione come specificato nei successivi articoli 15 e 18;
- nomina e revoca per giusta causa della maggioranza dei componenti del Comitato Scientifico, tra cui il Presidente, come da successivo articolo 20;
- nomina e revoca per giusta causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti come da successivo articolo 21. Viene concordata fra il Socio Fondatore e i Soci Sostenitori la nomina del Vice Presidente. Al Socio Fondatore Comune di Siena è riservato altresì il diritto di veto per l'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto.

Art. 10 - Soci Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole o associate,

gli enti pubblici nazionali, inclusi quelli afferenti al Ministero della Cultura, e gli enti, le fondazioni e le associazioni, nazionali ed estere, che condividendo le finalità della Fondazione e contribuiscono alla sopravvivenza della stessa e alla realizzazione dei suoi scopi o di progetti comunque coerenti mediante:

- conferimenti in denaro o titoli in misure non inferiori a quelle prestabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- conferimenti di beni materiali o immateriali e di servizi;
- conferimento di attività professionali di particolare rilievo, con le modalità e in misura non inferiore a quelle stabilite, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

L' ammissione dei Soci Sostenitori deve essere comunque approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione. I Soci Sostenitori partecipano alla vita della Fondazione attraverso forme di consultazione e coinvolgimento nelle attività culturali e progettuali. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi e obbligarsi a rispettare lo Statuto ed il Regolamento, ove emanato.

Art. 11 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esclusione dei Soci Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- condotta incompatibile con il Codice etico della Fondazione di cui all'articolo 14 dello Statuto.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione e/o scioglimento a qualsiasi titolo avvenuto;
- apertura di procedure di liquidazione;
- apertura delle procedure concorsuali stragiudiziali.

Nel caso di esclusione dei Soci Sostenitori, il Consiglio di Amministrazione dà comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione e assegnando un termine per l'inoltro di memorie e controdeduzioni o nel caso per assolvere a eventuali inadempienze; scaduto il termine assegnato, il Consiglio di Amministrazione valuta l'eventuale documentazione pervenuta e assume la decisione definitiva. Tutti i membri della Fondazione diversi dal Socio Fondatore possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere le obbligazioni già assunte. L'eventuale recesso da parte dei Soci Sostenitori dovrà essere comunicato per scritto al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione. Entro i successivi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il Consiglio di Amministrazione verifica la possibilità di risolvere o rimuovere le ragioni del recesso e ne dà comunicazione al soggetto interessato; ove questi confermi la propria decisione di recedere, il recesso si intende definitivo a decorrere dal novantunesimo giorno dalla comunicazione iniziale. In ogni caso nulla spetta per nessuna ragione o titolo al socio receduto o escluso o ai suoi eredi o aventi causa. Il Socio Fondatore non può in nessun caso essere escluso dalla Fondazione.

Art. 12 - Organi della Fondazione

Gli Organi della Fondazione sono:

- l'Assemblea Generale del Socio Fondatore e dei Soci Sostenitori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico
- il Collegio dei Revisori dei conti.

La Fondazione si dota di un Direttore ai sensi degli artt 119 e 20 del presente Statuto. L'assunzione delle cariche previste nel presente titolo avviene nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. aprile 2013 n. 39 e delle ulteriori ipotesi di incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa vigente.

Art. 13 - L' Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita dal Socio Fondatore e, se vi sono, dai Soci Sostenitori. L'Assemblea esercita le proprie attribuzioni nel rispetto dell'autonomia gestionale degli altri organi della Fondazione e non interviene nella gestione operativa, che è demandata agli organi esecutivi secondo le rispettive competenze. L'Assemblea è convocata obbligatoriamente dal Presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente della Fondazione due volte l'anno, alle scadenze di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. L'Assemblea può essere altresì convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta del Socio Fondatore o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci Sostenitori, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a provare il ricevimento dell'avviso di convocazione, tracciabili e certificabili, come la posta raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) o la Posta Elettronica Certificata (PEC), da inoltrarsi almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, nel caso in cui l'Assemblea dei Soci fosse costituita dal solo Fondatore almeno 10 (dieci) giorni prima, mentre la consegna a mano è valida se si ottiene una firma per ricevuta e la data dall'interessato. In caso di necessità o urgenza, l'avviso di convocazione (deve essere inviato almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, nonché la data, il luogo e l'ora della stessa, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di due terzi dei suoi membri e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni relative alla nomina e alla revoca dei componenti di minoranza del Consiglio di Amministrazione e dei componenti di minoranza del Comitato Scientifico di competenza dell'Assemblea, il Fondatore Comune di Siena non ha diritto di voto e della sua presenza non si tiene conto ai fini del calcolo dei quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea medesima. In assenza di Soci Sostenitori, la competenza alla nomina dei componenti di minoranza è esercitata in via sussidiaria dal Socio Fondatore. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario chiamato al ruolo. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto l'apposito verbale, firmato da chi presiede e dal Segretario o dal Notaio in caso di suo intervento necessario. È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano in modalità audio e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano adeguatamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare le ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione, mentre il Presidente può anche essere in luogo diverso ma deve consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale, in attesa di essere riportato sul relativo libro.

Art. 14 - Competenza dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'organo rappresentativo di tutti i partecipanti alla Fondazione ed ha il compito di deliberare gli atti essenziali della vita dell'ente. In particolare, spetta all'Assemblea Generale:

- determinare e approvare i contenuti del Codice Etico della Fondazione;
- nominare e revocare la minoranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominare e revocare per giusta causa la minoranza dei membri del Comitato Scientifico, ivi incluso l'obbligatorio recepimento delle designazioni vincolanti spettanti ai Soci Sostenitori;
- nominare e revocare per giusta causa i due Sindaci effettivi e i due membri supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- su parere del Comitato Scientifico, stabilire le linee guida e gli obiettivi generali, annuali e pluriennali da perseguire, comunicandole al Consiglio di Amministrazione per la relativa attuazione;
- fissare i criteri e i requisiti per divenire nuovi Soci Sostenitori;
- esprimere, con deliberazione non vincolante, pareri sulle questioni ad essa rimesse dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione;
- approvare eventuali modifiche statutarie, fermo restando il necessario voto favorevole del Socio Fondatore Comune di Siena, in mancanza del quale la modifica si intende rigettata;
- approvare eventuali regolamenti predisposti e deliberati dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento interno del Complesso museale Santa Maria della Scala;
- deliberare su indicazione del Fondatore Comune di Siena in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione dei suoi beni, ferma restando la proprietà del Complesso museale in testa al Comune di Siena.

Art. 15 - Il Consiglio di Amministrazione

I membri sono individuati tra soggetti che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) a massimo 9 (nove) membri di cui:

- il Presidente viene nominato dal Socio Fondatore;
- il Vice Presidente viene nominato dal Socio Fondatore in accordo con i Soci Sostenitori;
- la maggioranza assoluta dei Consiglieri viene nominata dal Fondatore Comune di Siena;
- la minoranza dei Consiglieri viene nominata dall'Assemblea Generale e su questa nomina il socio Comune di Siena non ha diritto di voto, fatta eccezione che non sia socio unico.

La durata del mandato di ogni Amministrazione è di 5 (cinque) anni. È fatta in ogni caso salva la facoltà dell'Assemblea Generale di determinare, con deliberazione motivata in ordine a specifiche esigenze, potenziali e/o sopravvenute, di natura strategica, gestionale, funzionale o in ragione di particolari fasi di transizione istituzionale, una durata inferiore del Consiglio nominato.

I singoli componenti del Consiglio non possono ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi. Coerentemente, l'organo collegiale non è rinnovabile nella sua interezza per più di una volta. Qualora l'Assemblea non provveda alla nomina dei Consiglieri di sua spettanza, il Consiglio di Amministrazione, nella composizione dei membri nominati dal Fondatore Comune di Siena, è comunque pienamente legittimato allo svolgimento di ogni sua funzione istituzionale. Al fine di preservare l'unità di indirizzo strategico e la necessaria stabilità gestionale, qualora si verifichi la cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, la nomina del suo sostituto compete al medesimo organo (Assemblea Generale o Socio Fondatore) cui spettava la designazione del membro uscente. Il sostituto così nominato, al pari dei membri eventualmente designati ad integrazione del plenum dal soggetto contestualmente all'acquisizione della qualifica di socio Sostenitore, resta in carica fino alla scadenza del Consiglio, con il quale decade simultaneamente. Non possono essere nominati Amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile. Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a provare il ricevimento dell'avviso di convocazione, tracciabili e certificabili, come la posta raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) o la Posta Elettronica (Certificata (PEC)), da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mentre la consegna a mano è valida se si ottiene una firma per ricevuta e la data dall'interessato; in caso di necessità o urgenza, l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, nonché la data, il luogo e l'ora dello svolgimento dell'adunanza.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e dal segretario all'uopo nominato. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano, anche esclusivamente, in modalità audio e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione, mentre il Presidente può essere anche in luogo diverso ma deve consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale, in attesa di essere riportato sul relativo libro. Il membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, decadono dalla carica. Il Consiglio di Amministrazione prende atto della decadenza nella seduta immediatamente successiva al verificarsi della medesima. In tutti i casi in cui, durante il mandato, venissero a mancare uno o più Consiglieri, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, o chi per esso, entro 10 (dieci) giorni dalla stessa ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza della nomina, affinché provveda alla nomina in surroga; l'analogo adempimento deve essere fatto in caso di cessazione dall'incarico per decadenza d'ufficio di cui al comma precedente. Qualora venisse meno, contestualmente, la maggioranza dei Consiglieri per dimissioni, decadenza o altra causa, l'intero Consiglio si intenderà decaduto; nel caso suddetto il Presidente, o chi per esso, entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi di tale fattispecie, inoltra la richiesta di rinnovo del Consiglio di Amministrazione ai soggetti titolari del diritto di nomina.

Art. 16 - Remunerazioni

Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato scientifico possono prevedere un gettone di presenza o una indennità di carica, determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, dal Consiglio di Amministrazione. Ai titolari delle cariche di cui al comma precedente spetta il rimborso delle spese documentate sostenute nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta una remunerazione annua, che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura non superiore a quella determinata dal decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 18 maggio 2018 n. 248 all'allegato 1 per gli istituti del Ministero della Cultura, dotati di autonomia amministrativa, di quarta categoria. Al Direttore spetta una remunerazione annua nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo, definendo gli indirizzi programmatici e vigilando sulla loro attuazione. Il Consiglio opera sulla base delle proposte strategiche formulate dal Presidente, assicurando la coerenza complessiva dell'azione della Fondazione e agendo secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza. Al Consiglio di Amministrazione spetta in particolare:

- l'attuazione delle linee guida e degli obiettivi generali annuali e pluriennali indicati e adottati dall'Assemblea Generale;
- l'approvazione del piano strategico pluriennale che orienta le attività della Fondazione;
- la valutazione periodica dei risultati delle attività della Fondazione in relazione agli indirizzi strategici approvati;
- garantire il patrimonio e le risorse dell'ente, essendo ad esso attribuito il relativo potere di spesa entro i limiti del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea;
- stabilire i criteri e le modalità di determinazione e versamento delle quote di ammissione e i contributi periodici e/o straordinari a carico dei nuovi Soci Sostenitori;
- decidere in merito all'ammissione di nuovi soggetti quali Soci Sostenitori della Fondazione;
- decidere, caso per caso, le modalità e tempi secondo cui i Soci Sostenitori sono tenuti a contribuire al Fondo di Gestione della Fondazione;
- la gestione amministrativa ed economica dell'Ente;
- la predisposizione del progetto di bilancio preventivo annuale e della relativa relazione di accompagnamento;
- la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio decorso e della relativa relazione di accompagnamento, entro il 30 aprile di ciascun anno;
- la predisposizione dei regolamenti interni e delle relative modifiche compreso quello di organizzazione di cui al successivo articolo 23 del presente Statuto, al fine di istituire specifiche figure professionali atte alla gestione e valorizzazione del patrimonio della Fondazione, definendone competenze e poteri, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la figura del Conservatore.
- decidere in merito all'eventuale costituzione di società strumentali, nonché in merito alla loro struttura, composizione sociale e composizione degli organi amministrativi e di controllo;
- decidere in merito all'eventuale istituzione e regolamentazione di articolazioni interne, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del presente Statuto, e in merito alla loro soppressione;
- la nomina mediante procedure a evidenza pubblica del Direttore, determinandone funzioni, retribuzione e natura dell'incarico;
- decidere in ordine all'accettazione di eredità, lasciti, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili e immobili;
- decidere sulla destinazione delle rendite non utilizzate per l'incremento del patrimonio;
- decidere l'eventuale istituzione di borse di studio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;
- determinare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, l'indennità di carica per i membri del Consiglio di Amministrazione e per membri del Comitato Scientifico.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio non ingerisce nella gestione operativa, che è demandata al Direttore, salvo quanto previsto dalla legge o dal presente Statuto. Per una migliore efficacia di gestione, il Consiglio di Amministrazione può delegare, ad uno o più dei suoi membri, parte dei propri poteri, nonché al Presidente e al Direttore specifici poteri, anche di natura gestionale e negoziale, determinandone limiti, oggetto e modalità di esercizio compreso il potere di firma e rappresentanza, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni, le rendicontazioni e le eventuali cauzioni. I componenti delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione almeno ogni 90 (novanta) giorni sull'andamento generale della gestione, sulla prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.

Art. 18 — Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato e revocato dal Socio Fondatore Comune di Siena, resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione prevista dall'articolo 15 del presente Statuto ed è rinnovabile una sola volta. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci e il Comitato Scientifico. Il Presidente, cui si attribuiscono funzioni di rappresentanza istituzionale, relazionale e strategica, costituisce il punto di riferimento unitario dell'attività della Fondazione e ne garantisce la continuità scientifica e la coerenza culturale, nonché la rispondenza alle finalità dello Statuto e alle linee guida dell'Assemblea. Il Presidente promuove e propone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi strategici e le linee di sviluppo della Fondazione, assicurandone la coerenza con le finalità istituzionali. In particolare, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività istituzionali. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Nei casi di necessità o di urgenza, il Presidente adotta, nell'interesse della Fondazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della sua prima riunione successiva all'adozione di tali fatti. È compito del Presidente della Fondazione stabilire l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea generale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, assume le funzioni di questi il Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Consigliere più anziano di età.

Art. 19 – Direttore

Il Direttore della Fondazione, dotato di specifica e comprovata esperienza nella gestione dei musei o di importanti analoghe istituzioni culturali, è nominato dal Consiglio di Amministrazione all'esito di procedure di selezione a evidenza pubblica. La durata dell'incarico del Direttore è di 3 (tre) anni ed è prorogabile, nonché rinnovabile per una sola volta. La deliberazione di nomina deve far constare l'esistenza dei requisiti scientifici e culturali richiesti dal Ministero di riferimento. Non può in ogni caso essere nominato Direttore e, se già nominato, decade dal suo ufficio chi si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile. Il Direttore opera nel rispetto degli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione e in costante raccordo con il Presidente. Il Direttore svolge i compiti di gestione e di direzione nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività della Fondazione; promuove la ricerca e l'attività di formazione e cura i rapporti con enti e istituti di ricerca italiani e stranieri; esercita i poteri di amministrazione allo stesso attribuiti dal [Consiglio di Amministrazione. Il Direttore è responsabile della conservazione e della valorizzazione del patrimonio, nonché della programmazione scientifica, culturale, espositiva e museale della Fondazione e garantisce la qualità delle iniziative intraprese dalla Fondazione e dal Complesso museale, mediante il coordinamento tecnico scientifico delle attività e dei progetti, anche con il supporto del Comitato Scientifico di cui all'articolo 20. Il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione il piano strategico di sviluppo culturale, collaborando con le funzioni interne di supporto nonché alla definizione dell'annesso quadro economico e quindi dei bilanci. Propone altresì al Consiglio di Amministrazione il regolamento operativo di organizzazione. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Direttore si avvale di uno o più Conservatori, nominati dal Consiglio di Amministrazione secondo le norme di legge e regolamentari organizzative interne, scelti tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione scientifica professionale nel settore dei beni culturali e museali, al fine di promuovere funzioni tecnico-scientifiche relative alla conservazione, catalogazione, inventariazione, sicurezza e valorizzazione del patrimonio culturale e museale. Il Direttore è responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore coordina e dirige altresì il personale. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, a tutte le Riunioni del Consiglio di Amministrazione, con funzioni consuntive e di assistenza al funzionamento degli altri organi. Il Direttore svolge, inoltre, tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile da 4 (quattro) a 10 (dieci) membri, tra cui il Presidente della Fondazione, che assume anche la qualifica di Presidente del Comitato, nominato dal Socio Fondatore Comune di Siena

come previsto dai precedenti articoli 9 e 15 del presente Statuto; la maggioranza dei membri, nominati dal Socio Fondatore Comune di Siena; la minoranza dei membri, nominata dall'Assemblea Generale su designazione esclusiva dei Soci Sostenitori, fatta eccezione nel caso vi sia il Socio unico, mediante un sistema di elezione disciplinato con apposito regolamento dal Consiglio di Amministrazione. I membri del Comitato Scientifico sono individuati tra soggetti con riconosciute competenze rientranti nel settore di interesse della Fondazione, affinché possano efficacemente essere di supporto al Direttore e contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione. I membri del Comitato, diversi dal Presidente, restano in carica per un quadriennio e il loro incarico è comunque rinnovabile una sola volta. Al fine di preservare l'unità di indirizzo tecnico e la necessaria stabilità gestionale, qualora si verifichi la cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Comitato Scientifico, la nomina del sostituto compete al medesimo organo cui spettava la designazione del membro uscente. Il sostituto così nominato, al pari dei membri eventualmente designati integrazione del plenum dal soggetto contestualmente all'acquisizione della qualifica di Socio Sostenitore, resta in carica esclusivamente sino alla decadenza naturale del Comitato Scientifico in esercizio, con il quale decade simultaneamente. In tutti i casi in cui, durante il mandato, venissero a mancare uno o più Membri del Comitato, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, o chi per esso, entro 10 (dieci) giorni dalla stessa ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina, affinché provveda alla nomina in surroga. Il Comitato è un organo di alta garanzia scientifica e culturale della Fondazione. Al Comitato Scientifico spetta la funzione di esprimere un parere non vincolante sul piano e sui programmi di valorizzazione e sulle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione. Il Comitato si riunisce a seguito di convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento, su convocazione del Vice Presidente o su richiesta di Imeno la meta dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato valgono le norme dettate per il Consiglio di Amministrazione. I membri del Comitato Scientifico che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle sedute del Comitato, decadono dalla carica. Il Consiglio di Amministrazione prende atto della decadenza nella seduta immediatamente successiva al verificarsi della medesima.

Art. 21 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) componenti supplenti individuati tra soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui:

- il Presidente, nominato dal Socio Fondatore Comune di Siena
- due Sindaci Effettivi, nominati dall'Assemblea Generale, uno su designazione del Ministero della Cultura e uno dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Siena, così come i due membri supplenti.

Il Collegio resta in carica per tre esercizi e può essere riconfermato una sola volta. Tutti i componenti del Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali. Il Revisori cessati vengono sostituiti dai supplenti, con precedenza del più anziano di età. Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi, tenuto conto che alla Fondazione non si applica la normativa sulla contabilità pubblica o la normativa destinata ai soggetti o organismi pubblici (compreso il DM 491/01). I Revisori devono assistere, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e devono intervenire a quella in cui è presentato il bilancio d'esercizio per l'approvazione.

Il Collegio dei Revisori:

- vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- vigila sul rispetto dei principi dell'amministrazione della Fondazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con eventuale verbalizzazione degli interventi.
-

Il Collegio dei Revisori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio stesso. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica certificata o semplice e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione può anche essere effettuata telefonicamente, con gli stessi argomenti e modalità. L'avviso di convocazione è spedito o comunicato a tutti i membri del Collegio almeno 3 (tre)

giorni prima della riunione. In caso di urgenza, l'avviso o la comunicazione sono spediti o fatti almeno un giorno prima. Il Collegio dei Revisori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio. Il Collegio dei Revisori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio più anziano d'età.

Il Collegio dei Revisori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Revisori. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e della documentazione esaminata, di constatare e proclamare i risultati dell'eventuale votazione;
- sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla eventuale votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione e comunicati i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente dell'adunanza.

Il Collegio informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione e il Socio Fondatore di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività delle fondazioni o violazione di norme di legge, statutarie e regolamentari.

Art. 22 - Revoca dei componenti degli organi collegiali e degli organi individuali

Fermi restando i poteri di revoca attribuiti dal presente statuto al Socio Fondatore e a ciascun organo, il Socio Fondatore può altresì disporre la revoca di tutti i componenti degli organi della Fondazione e degli organi individuali nel caso di gravi motivi, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, violazione d'inadempimento delle norme di legge, statutarie e regolamentari, danno arrecato al patrimonio dell'immagine della Fondazione e iniziative contrarie allo scopo e all'oggetto sociale e agli interessi generali della Città di Siena.

Art 23 – Organizzazione

Il Consiglio di Amministrazione approva il regolamento operativo di organizzazione proposto dal Direttore. Detto regolamento operativo dovrà disciplinare struttura, organigramma, funzioni della Fondazione e in generale potrà, altresì, prevedere articolazioni interne per ottimizzare la gestione della stessa.

Art. 24 - Vigilanza

Ogni Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione vigente in materia tempo per tempo.

Art. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo e quindi a tempo indeterminato. La Fondazione si estingue, secondo le modalità dell'articolo 27 del Codice civile, con decisione del Socio Fondatore Comune di Siena, quando:

- gli scopi istituzionali della Fondazione sono esauriti o il loro conseguimento è divenuto impossibile o di scarsa utilità;
- il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- non è possibile esperire procedure di trasformazione.

In caso di estinzione, i beni concessi in uso dal Socio Fondatore Comune di Siena ritornano nelle disponibilità di quest'ultimo, mentre i beni e gli apporti patrimoniali acquisiti a vario titolo in proprietà dalla Fondazione vengono devoluti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che su indicazione del Socio Fondatore ne individua il liquidatore, ad altro ente che perseguirà finalità analoghe a quelle della Fondazione estinta. Resta ferma la proprietà del Complesso museale in testa al Comune di Siena.

Art. 26 - Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità e qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i membri, gli organi e la Fondazione che abbia ad oggetto diritti disponibili costituiti per effetto del presente Statuto, saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto di 3 (tre) membri, 2 (due) dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente del Tribunale di Siena. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciarsi entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina, decidendo secondo equità e in via irrituale. Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Il Socio Fondatore, i Soci Sostenitori e i membri degli organi della Fondazione devono ricorrere alla procedura conciliativa di un organismo iscritto al Registro ai sensi del D.Lgs. numero 28/2010 prima di iniziare il procedimento arbitrale.

Art. 27 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dell'atto costitutivo, si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia.